



MEMO / 2 giugno 2015

Sfruttamento grave dell'attività lavorativa: lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea o che vi fanno ingresso

1. Che cosa è considerato sfruttamento grave dell'attività lavorativa?

Lavorare tutti i giorni della settimana per salari pagati a intervalli irregolari o non pagati addirittura, vivere in condizioni al di sotto degli standard, in spazi ristretti, isolati dal resto della comunità o lavorare senza contratto e sotto continue minacce di espulsione, sono tutti esempi di sfruttamento grave dell'attività lavorativa. Formalmente, "sfruttamento grave dell'attività lavorativa" si riferisce a tutte le forme di sfruttamento del lavoro illecite ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui avviene lo sfruttamento. Sebbene la legislazione penale dell'UE tratti soltanto alcune forme di sfruttamento dell'attività lavorativa, l'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proibisce la schiavitù e il lavoro forzato, mentre l'articolo 31 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro "giuste ed eque".

2. Chi sono le vittime dello sfruttamento grave dell'attività lavorativa nell'UE?

Le vittime dello sfruttamento grave dell'attività lavorativa sono i lavoratori che sopportano condizioni di lavoro ritenute illecite ai sensi della legislazione del paese in cui viene svolta. Le vittime dello sfruttamento dell'attività lavorativa spesso lavorano in isolamento, nei campi, nelle famiglie o nei cantieri edili. Al termine del periodo occupazionale, le vittime spesso lasciano il paese in cui hanno lavorato ed è pertanto difficile rintracciarle. Tuttavia, gli operatori che lavorano con le vittime dello sfruttamento grave dell'attività lavorativa sono in grado di descrivere le esperienze delle vittime e alcuni di questi esperti hanno condiviso le loro conoscenze e competenze nelle interviste con la FRA, partecipando a discussioni di gruppo o fornendo studi di casi.

3. La FRA ha individuato quante sono le vittime dello sfruttamento grave dell'attività lavorativa nell'UE?

La natura del reato di sfruttamento dell'attività lavorativa rende difficile una quantificazione del numero di vittime. Ciò è dovuto al fatto che le definizioni di sfruttamento dell'attività lavorativa sono diverse tra gli Stati membri dell'UE, le misure adottate per combattere lo sfruttamento dell'attività lavorativa sono diverse, e a causa del diffuso fenomeno della sottosegnalazione. Gli elementi di prova raccolti dalla FRA indicano che negli Stati membri dell'UE in cui la definizione di sfruttamento dell'attività lavorativa è più ampia e in cui vengono svolte più ispezioni il numero delle vittime individuate e delle sentenze è più elevato rispetto ai paesi che hanno definizioni più restrittive. I tentativi di quantificare lo sfruttamento dell'attività lavorativa dovrebbero essere trattati con la massima cura, come ad esempio la stima dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) secondo cui "around three out of every 1,000 persons worldwide, were in forced labour at any given point in time" (circa tre persone su 1 000 in tutto il mondo sono state sottoposte a lavoro forzato in qualche periodo specifico) nel decennio dal 2002 al 2011. Per valutare meglio la dimensione quantitativa dello sfruttamento dell'attività lavorativa, la ricerca della FRA ha individuato una serie di settori ad alto rischio in cui è più probabile che i lavoratori vengano sfruttati, tra cui

l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l'edilizia, le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, il lavoro domestico e alcuni tipi di attività manifatturiere.

4. Chi è a rischio di diventare vittima dello sfruttamento grave dell'attività lavorativa nell'UE?

Esiste una serie di fattori di rischio che rendono i lavoratori particolarmente vulnerabili allo sfruttamento. Tali rischi possono essere raggruppati in:

- fattori di rischio relativi al quadro giuridico e istituzionale del paese di occupazione, come ad esempio la carenza di indagini o una mancanza di controllo delle condizioni di lavoro;
- fattori di rischio relativi alla situazione personale dei lavoratori, come la non conoscenza della lingua del paese in cui lavorano, un basso livello di istruzione o aver vissuto in condizioni di estrema povertà nel paese di origine;
- fattori di rischio sul luogo di lavoro, come operare in un settore economico soggetto a sfruttamento dell'attività lavorativa o in una situazione occupazionale pericolosa;
- fattori di rischio creati dai datori di lavoro, ad esempio quando non forniscono un contratto scritto in una lingua che il lavoratore può comprendere, non informano i lavoratori dei loro diritti o aumentano la dipendenza dei lavoratori (ad esempio, fornendo alloggio, trasporti o impiegando altri membri della famiglia).

5. Qual è il ruolo delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE qualora si verificano casi di sfruttamento grave dell'attività lavorativa?

Gli Stati membri dell'UE hanno obblighi di diligenza. Ciò significa che se i lavoratori provenienti da un altro paese affrontano un rischio serio di essere sfruttati gravemente, hanno diritto a misure di protezione adottate dalle autorità competenti. Agli Stati membri spettano gli obblighi, derivanti dal diritto dell'UE, di effettuare ispezioni volte a individuare i casi di sfruttamento dell'attività lavorativa, per proteggere le vittime, stabilire meccanismi di risarcimento e garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia.

6. Qual è la caratteristica esclusiva di questa ricerca?

Questa è la prima ricerca dell'UE destinata a esaminare globalmente tutte le forme criminali di sfruttamento dell'attività lavorativa dei lavoratori che si spostano all'interno dell'UE o che vi fanno ingresso. Fornisce prove del fatto che:

- lo sfruttamento grave dell'attività lavorativa è molto diffuso nell'UE in diversi settori industriali (come l'agricoltura, l'edilizia, il settore alberghiero e della ristorazione, il lavoro domestico, le attività manifatturiere); i colpevoli continuano ad agire impunemente;
- i consumatori non sono consapevoli del fatto che i prodotti che acquistano possono essere il risultato dello sfruttamento dell'attività lavorativa, in quanto vi è una mancanza di standard vincolanti o di indicazione dei marchi;
- definizioni diverse di sfruttamento illecito dell'attività lavorativa negli Stati membri dell'UE comportano che ciò che è punibile come reato in un paese può non esserlo in un altro.
- Ad esempio, in paesi quali Bulgaria, Cipro, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta e Slovenia, le leggi sulle condizioni lavorative di sfruttamento proteggono solo i cittadini di paesi terzi in situazione irregolare. In quasi tutti gli Stati membri dell'UE i lavoratori provenienti da paesi esterni alla UE con permesso di soggiorno irregolare sono protetti dallo sfruttamento grave dell'attività lavorativa mediante disposizioni di diritto penale. I cittadini

dell'Unione europea godono di questo livello di protezione soltanto in quattro Stati membri (Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi).

7. In che modo sono stati raccolti i dati per la relazione?

Sono state utilizzate ricerche sia documentarie sia sul campo: è stata svolta una ricerca documentaria sul quadro giuridico e istituzionale dello sfruttamento grave dell'attività lavorativa in tutti i 28 Stati membri dell'UE, mentre è stata condotta una ricerca sul campo in 21 paesi dell'UE, ovvero tutti gli Stati membri ad eccezione di Danimarca, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Romania, Slovenia e Svezia (a causa di limitazioni nelle risorse). Sono stati scelti Stati membri diversi per garantire la copertura di diverse regioni geografiche, oltre a situazioni economiche e tradizioni giuridiche diverse. Il lavoro sul campo ha comportato in totale 616 interviste di esperti a vari gruppi professionali che operano nel campo dello sfruttamento dell'attività lavorativa, quali ispettorati del lavoro, forze di polizia, giudici e rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e 24 focus group che hanno coinvolto gruppi misti di diversi operatori. Inoltre, nell'ambito del lavoro sul campo, sono stati raccolti 217 studi di casi di sfruttamento grave dell'attività lavorativa. Tali studi si sono basati su informazioni fornite da esperti a livello degli Stati membri.

8. Cosa si può fare per migliorare la situazione?

- Le istituzioni e gli Stati membri dell'UE possono rispondere ai fattori di rischio individuati istituendo meccanismi di prevenzione e controllo e stabilendo un quadro giuridico e istituzionale per scoprire i casi di sfruttamento dell'attività lavorativa tramite ispezioni sul posto di lavoro. Inoltre, possono garantire alle vittime l'accesso alla giustizia, con servizi di assistenza mirati, la fornitura di informazioni sui diritti delle vittime, indagini e azioni penali efficaci e sanzioni contro gli autori dello sfruttamento dell'attività lavorativa.
- L'opinione pubblica dovrebbe essere a conoscenza della reale esistenza dello sfruttamento dell'attività lavorativa ed essere consapevole del fatto che un clima di tolleranza zero andrebbe a vantaggio di tutti i lavoratori e i settori dell'economia.
- I sindacati e le organizzazioni della società civile dovrebbero mettersi in contatto con i lavoratori che si spostano all'interno dell'UE o che vi fanno ingresso e sostenere rapporti di lavoro trasparenti, con contratti di lavoro scritti in una lingua comprensibile ai lavoratori che obblighino i datori di lavoro a pagare i salari ogni mese e non alla fine di un progetto o della stagione.
- I consumatori dovrebbero avere il diritto di sapere se i prodotti che acquistano sono suscettibili di essere stati prodotti in condizioni di sfruttamento. Pertanto, insieme a prodotti e servizi dovrebbero essere acclusi certificati o marchi attestanti condizioni di lavoro eque.
- Alle società dovrebbe spettare l'obbligo di fornire informazioni sulle misure di salvaguardia atte a garantire che non venga praticato lo sfruttamento dell'attività lavorativa e dovrebbe essere messo a disposizione del pubblico un registro pubblico dei datori di lavoro o addetti alla selezione del personale condannati per sfruttamento dell'attività lavorativa.
- Il diritto delle vittime di essere riconosciute come tali e di avere accesso alla giustizia non deve essere subordinato alla status di residenti. Le vittime devono avere accesso al risarcimento indipendentemente dal loro status di residenti.

9. In che modo la FRA darà seguito ai risultati dell'indagine?

Allo scopo di comprendere meglio le esperienze e le esigenze delle vittime, la FRA ha in programma un progetto di verifica in cui verranno intervistati i lavoratori che sono stati sottoposti a sfruttamento dell'attività lavorativa o che sono a rischio di esserlo nell'Unione europea.

Inoltre la FRA promuoverà l'utilizzo dei risultati della ricerca per un cambiamento delle politiche. Ciò sarà realizzato in stretta collaborazione con istituzioni quali la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), la Confederazione internazionale dei sindacati (CIS) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), nonché altre agenzie dell'UE quali Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). Inoltre, la FRA lavorerà a stretto contatto con gli Stati membri e le organizzazioni della società civile e incentiverà i media a sensibilizzare in merito al fenomeno dello sfruttamento grave dell'attività lavorativa nell'Unione europea.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il gruppo per i media della FRA:

e-mail: media@fra.europa.eu / Tel. +43 1 58030-642